



Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis

Provincia del Sud-Sardegna

**PARERE SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025**

Sottosezione 3.3

(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80):

(Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027)

Verbale n. 5 del 14/04/2025

l'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune, nella persona del sottoscritto Giorgio Uras, chiamato ad esprimere il proprio Parere in merito al Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2025/2027, inserito all'interno del PIAO 2025/2027, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la richiesta di parere, pervenuta in data 10/04/2025, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

Visti:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";
- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997;

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una

spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, Gli Enti di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Richiamato in particolare:

- la Deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente.

Vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025 – 2027 e il relativo piano occupazionale, che prevede la seguente articolazione dei posti da ricoprire per il triennio:

2025

n. 1 Assistente sociale assunto a tempo indeterminato nell'ambito PLUS (Area Funzionari ad elevata qualificazione), con contratto a tempo pieno - assunzione tramite richiesta graduatorie altri enti e successivamente avvio nuove procedure concorsuali;

n.1 Istruttore Amministrativo, assunto a tempo indeterminato, nell'ambito del servizio Amministrativo/Finanziario, con contratto a tempo pieno - assunzione tramite richiesta graduatorie altri enti e successivamente avvio nuove procedure concorsuali;

2026

n. 1 Psicologo assunto a tempo indeterminato nell'ambito PLUS (Area Funzionari ad elevata qualificazione), con contratto a tempo pieno - assunzione tramite richiesta graduatorie altri enti e successivamente avvio nuove procedure concorsuali;

n.1 Istruttore Amministrativo, assunto a tempo indeterminato, nell'ambito dell'ufficio del PLUS, con contratto a tempo pieno - assunzione tramite richiesta graduatorie altri enti e successivamente avvio nuove procedure concorsuali.

Preso atto e rilevato che

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto della spesa di personale ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

c) l'Unione ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti nell'ultimo rendiconto (2022) pari allo 0%, e che nel Rendiconto 2023 in approvazione tale percentuale verrà confermata;

d) è *stato* rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2022 ed anche nella Bozza di rendiconto 2023 appare confermato il rispetto del vincolo;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale è stato e quantificato in €. 56.865,52 la capacità assunzionale ceduta degli enti facenti parte dell'Unione per l'anno 2025, anche se formalmente non ancora perfezionata ;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale è stato e quantificato in €. 56.865,52 la capacità assunzionale ceduta degli enti facenti parte dell'Unione per l'anno 2026, anche se formalmente non ancora perfezionata ;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale è stato e quantificato in €. 56.865,52 la capacità assunzionale ceduta degli enti facenti parte dell'Unione per l'anno 2027, anche se formalmente non ancora perfezionata ;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale verranno articolati gli inserimenti delle figure a tempo determinato nel triennio 2025/2027 al fine della verifica dei limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pari nel triennio 2025/2027, ad eccezione di quelle forme previste a totale carico di altre Amministrazioni etero finanziati (Stato e/o Regione) e a condizione espressa che la spesa di personale per l'anno 2025, definita in relazione al fabbisogno sottoesposto, verrà autorizzata solo in ragione di ottenimento di risorse eterofinanziate utilizzabili per assunzione di personale o solo in caso di cessione, anche per la sola annualità 2025, da parte dei Comuni aderenti all'Unione, di capacità assunzionale propria in favore dell'Unione di Comuni ;

Riepilogate per il 2025 le modalità di inserimento delle figure professionali previste dal Piano del Fabbisogno:

programmazione tempo determinato 2025										
Figura professionale	Modalità di reclutamento	Durata	Settore	% di impiego – MAX 12 ORE	N. assunzioni previste 2025	costo	costo mesi per n. assunzioni	spazi assunzionali ceduti per tempo determinato e rispetto limiti	copertura finanziaria enti terzi	FONTE DI COPERTURA
funzionario contabile	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	amm.vo/finanziario	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87	€ 11.951,87		spazi assunzionali comuni aderenti unione
Funzionario tecnico	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	settore tecnico	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87	€ 11.951,87		spazi assunzionali comuni aderenti unione
funzionario amm.vo coordinatore ufficio del piano	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	PLUS	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
funzionario sociale	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 35.859,19	€ 11.951,87		€ 11.951,87	ufficio del piano
Area istruttori – profilo amm.vo	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	plus	33,33%	1	€ 32.965,82	€ 10.987,51		€ 10.987,51	ufficio del piano
Area istruttori – profilo amm.vo	Scavalco di eccedenza – comma 557 Legge n. 311/2004	12	uffici amm.vi/contabili	33,33%	1	€ 32.965,82	€ 10.987,51	€ 10.987,51		spazi assunzionali comuni aderenti unione
funzionario contabile	assunzione a tempo determinato	12	servizio Plus	100,00%	1	€ 35.859,19	€ 35.859,19		€ 35.859,19	Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27)
funzionario amm.vo	assunzione a tempo determinato	12	servizio Plus	100,00%	1	€ 35.859,19	€ 35.859,19		€ 35.859,19	Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27)
funzionario pedagista	assunzione a tempo determinato	12	servizio Plus	100,00%	1	€ 35.859,19	€ 35.859,19		€ 35.859,19	Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27)
						€ 388.664,35	€ 201.263,79	€ 34.891,24	€ 166.372,55	

spesa eterofinanziata RAS per ufficio del Piano	€ 58.794,98									
spesa eterofinanziata ministero del lavoro Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27)	€ 107.577,57									
spazi assunzionali ceduti per tempo determinato e rispetto limiti	€ 34.891,24	personale retribuito e assunto sulla base di capacità di spesa e capacità assunzionali derivanti dal trasferimento di capacità di spesa e assunzionali dei Comuni facenti parte l'Unione, sulla base di quanto sancito nel citato art. 32 comma 5 del Testo Unico Enti Locali. Tali tipologie di assunzione, a tempo determinato sono condizionate alla effettiva previa cessione di capacità assunzionale da parte degli enti aderenti all'Unione								
	€ 201.263,79									

Considerato infine che:

- con delibera di Assemblea dell'Unione n. 01 del 07/02/2025 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- con delibera di Assemblea dell'Unione n. 2 del 07/02/2025 veniva approvato il bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- con delibera di Assemblea dell'Unione n. 3 del 14/03/2025 veniva approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023;
- che non essendo dunque ancora approvato IL Bilancio di Previsione 2025/2027, le verifiche sul Piano dei Fabbisogni 2025/2027 allegato al PIAO e sulla compatibilità e congruenza con vincoli e stanziamenti del Bilancio pluriennale hanno il riferimento all'ultimo Bilancio pluriennale approvato 2024/2026, ed alle variazioni ad esso apportato nella parte pluriennale.

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

rammentato infine

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 della bozza del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 e che:

- 1) il Piano triennale dei fabbisogni di personale e relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inseriti nella bozza del PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.



GIORGIO URAS
14.04.2025
17:39:37
GMT+02:00

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Revisore Unico, written over a horizontal line.